

Sentenza: 23 febbraio 2016, n. 75;

Materia: disciplina dei diritti di rogito dei segretari comunali- ordinamento enti locali- coordinamento della finanza pubblica;

Parametri invocati: articoli 4, 5 e 6 dpr 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) e articoli 3 e 117 secondo comma lettere g) ed l) e terzo comma Costituzione;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri;

Oggetto: legge Regione autonoma Trentino Alto Adige 9 dicembre 2014, n.11 (Disposizioni in materia di enti locali) articoli 11 e 16;

Esito: non fondatezza della questione con riferimento ai parametri invocati;

Estensore nota: Ilaria Cirelli;

Sintesi:

Le disposizioni impugnate concernono, rispettivamente, la disciplina dei diritti di rogito dei segretari comunali e la valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano.

Nelle more del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato parzialmente al ricorso, nella parte relativa all'impugnazione dell'articolo 16 della l.r. 11/2014. Dichiarata l'estinzione del processo relativamente alle questioni relative a tale disposizione, la Consulta esamina le questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento all'articolo 11.

Tale disposizione attribuisce al segretario comunale rogante una quota pari al 75 per cento, e comunque non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento, del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al Comune, in relazione ad una serie di atti previsti dalla legge.

Secondo il ricorrente, la disposizione contrasta con l'articolo 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90/2014 che recita *“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*.

Pertanto, sempre secondo il ricorrente, l'articolo 11 censurato, estendendo il diritto di rogito a tutti i segretari comunali, anche a quelli con qualifica dirigenziale non previsti dalla norma statale, consente l'attribuzione ai segretari dirigenti di somme maggiori di quelle spettanti ai segretari non dirigenti, determinando un depauperamento delle risorse comunali.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la disposizione regionale eccede la competenza regionale prevista dallo statuto di autonomia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, contrastando con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica di cui al d.l.90/2014, incentiva la forma pubblica anche per la stipula di contratti standard di lavori,

forniture e servizi, incidendo sulla disciplina degli atti successivi all'aggiudicazione, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. e, infine, determina un aggravio dei costi per le imprese aggiudicatrici sul territorio regionale, rispetto a quelle aggiudicatrici sul resto del territorio nazionale, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Secondo la Corte, le questioni non sono fondate in riferimento a nessuno dei parametri evocati.

In ordine alla violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, la non fondatezza di tale censura discende dal peculiare assetto della finanza locale nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, infatti, non grava sul bilancio dello Stato per il finanziamento della spesa dei propri Comuni, poiché nel territorio regionale la finanza locale è a carico delle Province. Ai sensi dell' articolo 79, comma 3, dello statuto speciale, infatti le Province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali. L'articolo 80 riserva alla Provincia la competenza legislativa in materia di finanza locale, mentre l'articolo 81 prevede che sia la stessa Provincia a corrispondere ai comuni idonei mezzi finanziari.

Alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (per tutte: sentenza 125/2015), lo Stato non concorrendo al finanziamento dei Comuni che insistono sul territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, non può neppure adottare norme per il loro coordinamento finanziario, che infatti, come già sottolineato, compete alla Provincia. Inoltre per le peculiari caratteristiche demografiche dei Comuni della Regione, l'applicazione della norma statale comporterebbe per le finanze comunali un onere maggiore di quello ad esse derivante dall'applicazione della norma regionale impugnata che, quindi, non può considerarsi in contrasto con la disposizione statale, ma ne costituisce un appropriato adeguamento all'ordinamento regionale.

Secondo la Corte non è fondata neanche la censura relativa alla violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., secondo la quale la norma regionale avrebbe incentivato la redazione nella forma dell'atto pubblico, poiché quest'ultima si limita a richiamare, ai fini del riconoscimento dei diritti di segreteria, i medesimi atti previsti dalla legislazione statale, senza interferire minimamente con la loro disciplina positiva. Dunque non comporta la disparità di trattamento lamentata dal ricorrente, con conseguente violazione dell' articolo 3 della Costituzione.